

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI “FRAGILITÀ”
(Art. 26, comma 2, D.L. n.18/2020 e Art.83 D.L n.34/2020)

L’articolo 2-ter del decreto-legge n. 111/2021 convertito con modificazioni nella Legge 24 settembre 2021 n. 133, ha previsto la proroga, **fino al 31 dicembre 2021**, dell'articolo 26, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27; in particolare il comma 2 bis prevede per il personale c.d. “fragile” la possibilità di espletare di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il comma 2 del citato art. 26 stabilisce che per personale c.d. “fragile” si intende il personale in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- **immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;**
- **possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Premesso quanto sopra, il dipendente che si trovi in una delle condizioni sopra elencate, anche nel caso sia stato oggetto di una precedente valutazione da parte del Medico competente relativa alla condizione di “fragilità”, se intende avvalersi del riconoscimento della condizione di fragilità dovrà compilare e sottoscrivere l’allegato *modulo* di richiesta.

Il modulo, con allegata la relativa documentazione specialistica⁽¹⁾, dovrà essere inviato al medico competente:

- per le sedi centrali alla casella di posta elettronica medicocompetente@mef.gov.it;
- per le sedi territoriali all’apposita casella di posta elettronica comunicata dal Medico competente della propria sede di servizio.

Il medico competente, valutate le condizioni del dipendente - sulla base di quanto riportato nel modulo e della documentazione specialistica allegata - rilascia un parere il cui esito può prevedere o meno lo svolgimento, di norma, della prestazione lavorativa in modalità agile dandone diretta comunicazione all’interessato (via mail) e, per conoscenza nel caso di sedi centrali, alla casella medicocompetente@mef.gov.it .

Nel caso di riconoscimento della condizione di “fragilità” il dipendente avrà cura di comunicarlo al proprio Preposto.

Rimane sempre valida la possibilità per il dipendente di inviare, ai sensi dell’art.41, c. 2, lett. c), del D.lgs. 81/2008, l’istanza di “visita a richiesta” alla casella di posta elettronica dedicata del medico competente, corredata da documentazione medica. All’esito della “visita a richiesta”, il medico competente, ove ne valuti i presupposti, esprimerà *un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso*⁽²⁾, dandone comunicazione al dipendente e al Preposto e nel rispetto della privacy, ai fini dell’espletamento dell’attività lavorativa di norma in modalità agile”.

⁽¹⁾ Il dipendente, nella condizione di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che abbia già trasmesso la documentazione sanitaria all’amministrazione, è esonerato dall’obbligo di allegare al modulo la relativa documentazione.

⁽²⁾ Cfr. INAIL "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".